

**PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE CULTURALE  
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE  
PER GLI ANNI 2024 – 2028**

La Parte cinese e la Parte italiana (di seguito le Parti), in conformità a quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica Popolare di Cina e il Governo della Repubblica italiana, firmato a Roma il 6 ottobre 1978, al fine di sviluppare i rapporti culturali fra i due Paesi, hanno concordato il seguente Programma esecutivo per gli anni 2024– 2028.

**1. CULTURA**

1. Le Parti riconoscono e apprezzano il ruolo positivo svolto dall'Accordo di cooperazione culturale sino-italiana nel promuovere – sin dalla sua istituzione - gli scambi culturali e la cooperazione tra i due Paesi e nel favorire lo sviluppo di approfondite relazioni culturali tra le Parti.

In tale ambito, continueranno a sostenere gli organismi che sono parte dello sviluppo di specifici progetti, scambio di incontri, eventi seminari e altre attività correlate.

I dettagli specifici per l'organizzazione di tali progetti di cooperazione, compresi gli aspetti finanziari, ecc., saranno determinati attraverso accordi successivi tra le istituzioni competenti sulla base del principio di reciprocità.

*Mostre*

2. Le Parti favoriranno la realizzazione congiunta di mostre di alto livello scientifico e culturale. Le Parti favoriranno la più ampia circuitazione delle medesime mostre in più città. I dettagli, incluse le clausole finanziarie, saranno definiti per le vie diplomatiche e amministrative, attraverso successivi accordi/protocolli per iniziative congiunte e in ottica di reciprocità.

*Spettacolo*

3. Le Parti promuoveranno la collaborazione e gli scambi tra le istituzioni musicali, liriche e operistiche dei due Stati e faciliteranno la partecipazione di orchestre, artisti e professionisti del settore, in particolare i più giovani, dell'altra Parte alle rispettive manifestazioni culturali.

Le Parti parteciperanno attivamente ai principali Festival artistici di entrambi i Paesi nei campi della musica, della danza e del teatro, al fine di consolidare ulteriormente la cooperazione tra le reciproche istituzioni afferenti a tale settore.

#### *Arte contemporanea e design*

4. Le Parti favoriranno la reciproca conoscenza e stimoleranno la divulgazione delle rispettive produzioni artistiche con tecnologie digitali, nel rispetto del diritto d'autore.

5. Le Parti rafforzeranno ulteriormente la cooperazione nel design, nella moda, nella fotografia e in altri ambiti dell'arte contemporanea.

6. Le Parti incoraggeranno e sosterranno la cooperazione tra le istituzioni artistiche dei due Paesi, la formazione degli artisti e di altri professionisti di settore, i programmi di residenza e scambio. Gli ambiti specifici saranno determinati, nel rispetto del principio di reciprocità, nelle successive intese che saranno raggiunte dagli organismi competenti in materia.

7. Le Parti sosterranno la collaborazione tra gli operatori del comparto del design dei due Paesi, promuovendo la cooperazione tra le aziende attive nel settore, nonché lo scambio di personale e programmi di formazione. I dettagli di tale collaborazione saranno determinati nel rispetto del principio di reciprocità, nelle intese che saranno raggiunte successivamente.

#### *Industrie culturali*

8. Le Parti incoraggeranno il rafforzamento della cooperazione tra aziende operanti nel settore della cultura, attraverso la cooperazione tra aziende e organizzazioni del settore e scambi tra professionisti e tecnici dei due Paesi. Sosterranno la ricerca di partenariati per progetti specifici e per trattative commerciali, favorendo la partecipazione di imprese e istituzioni a importanti eventi fieristici internazionali che si tengono in entrambi i Paesi.

#### *Biblioteche*

9. Le Parti favoriranno la promozione e lo sviluppo della reciproca conoscenza attraverso lo scambio di informazioni, l'accesso ai rispettivi patrimoni documentali (anche in formato digitale) e la condivisione di esperienze e servizi tra le Biblioteche, le Accademie e le Istituzioni culturali dei due Paesi.

Le Parti favoriranno inoltre:

- lo scambio di tecnologie e di sistemi informativi innovativi al fine di incrementarne i contenuti culturali;
- la realizzazione di collegamenti fra i sistemi catalogafici dei due Paesi e le banche dati digitali, al fine di creare un portale web di cultura e informazione;
- l'organizzazione di eventi culturali di interesse comune;
- l'organizzazione di giornate informative su beni librari e sul funzionamento di servizi e sistemi bibliotecari da effettuare anche mediante l'ausilio di tecnologie quali webinar e video, per sviluppare la conoscenza dei patrimoni documentali dei due Paesi.
- l'organizzazione di mostre o rassegne volte a illustrare l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio bibliotecario.

10. Nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, le Parti incoraggeranno lo scambio di libri e documenti, riproduzioni e microfilm appartenenti alle collezioni delle biblioteche pubbliche. Tale scambio potrà avvenire anche mediante la trasmissione di documenti elettronici.

11. Le Parti favoriranno visite di studio fra i bibliotecari dei due Paesi, nel rispetto del principio di reciprocità.

12. Le Parti auspicano il consolidamento della collaborazione nell'ambito di conservazione, restauro, catalogazione, informatica, edilizia bibliotecaria e promozione dei beni librari. I relativi dettagli, incluse le clausole finanziarie, saranno definiti per le vie diplomatiche.

#### *Istituti e istituzioni culturali*

13. Le Parti riconoscono pienamente il ruolo dei rispettivi Istituti/Centri Culturali, volto a promuovere la comprensione fra i due Popoli e a facilitare l'organizzazione delle attività culturali e dell'insegnamento della lingua italiana e della lingua cinese nei due Paesi.

14. Le Parti rinnovano l'interesse di firmare al più presto un Protocollo sullo scambio di Istituti/Centri Culturali e delle Istituzioni Culturali sulla base del "Memorandum d'intesa sullo scambio dei centri culturali fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare cinese" sottoscritto nell'ottobre 2003. A tale riguardo, le Parti ribadiscono la massima collaborazione e flessibilità nel raggiungimento di una soluzione che tenga conto degli interessi di entrambi i Paesi.

15. Le Parti incoraggeranno e sosterranno gli scambi e la cooperazione fra le istituzioni culturali, i musei, le gallerie, i teatri, nonché fra le compagnie artistiche e i festival di rilievo dei due Paesi.

## 2. PATRIMONIO CULTURALE

1. Le Parti rafforzeranno gli scambi e la cooperazione tra l'Amministrazione Nazionale per il Patrimonio Culturale Cinese e il Ministero della Cultura italiano nel promuovere la conoscenza e la protezione dei rispettivi patrimoni culturali e rafforzando la collaborazione nei settori, della classificazione e inventariazione; della protezione e della sicurezza compresa la lotta al traffico illecito e la restituzione dei beni trafugati illegalmente; della conservazione; del restauro e della manutenzione con la relativa formazione in materia; della valorizzazione e delle mostre.
2. Le Parti aggiorneranno e rinnoveranno il "Memorandum di Intesa per la Promozione della Cooperazione nella Protezione del Patrimonio Culturale" firmato dall'Amministrazione Nazionale per il Patrimonio Culturale Cinese e dal Ministero della Cultura italiano, il 7 ottobre 2010.
3. Le Parti svilupperanno il "Memorandum di Intesa sul Progetto di Gemellaggio volto alla promozione, conservazione, conoscenza, valorizzazione e fruizione dei siti cinesi e italiani iscritti nelle Liste del patrimonio Mondiale dell'UNESCO", firmato il 23 marzo 2019 fra l'Amministrazione Nazionale per il Patrimonio Culturale Cinese e il Ministero della Cultura della Repubblica italiana. Promuoveranno la cooperazione in linea con gli accordi in essere tra i siti patrimonio mondiale dell'Unesco delle città di Hangzhou e Verona, e tra il sito Unesco dei Terrazzamenti del Riso di Honghe Hani dello Yunnan con quello dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. I due Paesi avvieranno nuove collaborazioni tra altri siti del Patrimonio Mondiale Unesco quali Venezia e la sua laguna con i giardini classici di Suzhou.
4. Le Parti attueranno il "Memorandum di intesa sulla prevenzione dei furti, degli scavi clandestini, importazione, esportazione, traffico e transito illecito di beni culturali e sulla promozione della loro restituzione" firmato dall'Amministrazione Nazionale per il Patrimonio Culturale Cinese e dal Ministero della Cultura italiano il 23 marzo 2019. Le Parti collaboreranno per prevenire l'importazione e l'esportazione di beni culturali, combattere il traffico illegale di reperti e promuoverne la restituzione.
5. Le Parti incoraggeranno attività congiunte di studio e ricerca sul patrimonio culturale e sosterranno lo scambio dei funzionari tecnico-scientifici dei rispettivi ministeri in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nei due Paesi.
6. Le Parti sosterranno la cooperazione per la protezione e per la conservazione e il restauro del patrimonio culturale riconosciuto dalle rispettive leggi di tutela anche nella prevenzione e mitigazione dei disastri, con la realizzazione della mappatura dei rischi, tenendo conto dei cambiamenti climatici; la protezione digitale, incoraggiando progetti di formazione, che possano essere condotti anche da remoto.

7. In tale ambito, le Parti svilupperanno attivamente la cooperazione tra istituzioni museali e culturali. Durante il periodo di validità del presente Programma Esecutivo, le Parti incoraggeranno lo svolgimento congiunto di Mostre di alto livello con circuitazione in più città nei rispettivi Paesi. I dettagli dell'organizzazione di tali mostre e gli altri termini, compresi quelli finanziari, saranno negoziati separatamente caso per caso.

8. Le Parti promuoveranno lo scambio di visite tra professionisti, lo scambio di informazioni e di esperienze di buone prassi tra istituzioni museali e culturali.

9. Le Parti incoraggiano la cooperazione nel campo dell'innovazione scientifica e tecnologica applicata alla protezione, alla conservazione e al restauro dei beni culturali e alla sicurezza del patrimonio.

10. Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, come anche di quelli derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati od Illecitamente Esportati. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e in linea con lo spirito della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

Le Parti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti dalla Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.”

11. Le autorità preposte alla gestione del patrimonio culturale di entrambe le Parti istituiranno un gruppo di lavoro congiunto per finalizzare la cooperazione sopra descritta. Altri dettagli quali contenuto, modalità e costi dei progetti specifici saranno negoziati separatamente dalle Parti secondo il principio di reciprocità.

### 3. ARCHIVI

1. Le Parti incoraggeranno il rafforzamento della comprensione dei reciproci patrimoni archivistici per promuovere la conoscenza della Storia e della Cultura dei due Paesi.

2. Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive Amministrazioni archivistiche mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di documenti, di banche dati e di testi normativi, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti. La cooperazione in ambito archivistico potrà altresì riguardare lo scambio di buone pratiche nel campo degli archivi digitali.

3. Le Parti si scambieranno annualmente, e sulla base del principio di reciprocità, visite di studio e scambio di informazioni. Nel rispetto della normativa e in particolare delle leggi sulla proprietà intellettuale e sulla protezione dei dati personali, verranno favoriti i progetti congiunti per l'accesso condiviso alle fonti d'archivio e ai materiali di consultazione scientifica disponibili (anche in formato digitale).

#### 4. EDITORIA

1. Le Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee di alto valore che possano contribuire ad una conoscenza reciproca della letteratura, della scienza, delle scienze sociali e dell'arte dei due Paesi.

2. Le Parti incoraggeranno e rafforzeranno la cooperazione nei settori dell'informazione e dell'editoria. In particolare, verranno favoriti accordi programmatici anche tra le varie manifestazioni fieristiche di settore.

3. Le Parti incoraggeranno il rafforzamento degli scambi e della cooperazione fra i due Paesi nel settore dell'editoria digitale.

4. La Parte italiana informa che sono disponibili i seguenti premi e contributi concessi a traduttori di libri italiani in lingua straniera:

- presso la Direzione Generale per le Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero della Cultura sono operanti i "Premi Nazionali per la Traduzione", posti sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e attribuiti ad operatori della traduzione ed editori stranieri.
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, conferisce premi e/o contributi finanziari a editori stranieri per la divulgazione del libro italiano attraverso la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché attraverso la traduzione, il doppiaggio e la sotto titolazione di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa. Le domande dovranno essere inoltrate tramite le Rappresentanze diplomatiche italiane.

5. La Parte cinese, tramite i programmi governativi "China Book International", "China Classics International" e "China Contemporary Works Translation", stabiliti dal Governo cinese e gli altri progetti di finanziamento governativo, elargisce contributi

alle case editrici e alle istituzioni cinematografiche e televisive per la traduzione, la pubblicazione e la diffusione di libri e opere cinematografiche e televisive cinesi in lingua italiana.

## 5. DIRITTI D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi e a contrastare le violazioni del diritto d'autore, in particolare nel settore digitale, attraverso le rispettive Autorità competenti. Per la Cina, l'Amministrazione competente in materia di diritto d'autore è la National Copyright Administration, mentre per l'Italia, si fa riferimento alla Direzione Generale per le Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero della Cultura, nonché del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## 6. CINEMA

1. Le parti incoraggiano l'organizzazione di spettacoli e attività che possano rappresentare le culture cinematografiche dei due Paesi. In base al principio di reciprocità, le parti incoraggiano lo svolgimento di festival, rassegne e convegni di rilievo internazionale per promuovere l'arte cinematografica dei due Paesi.

2. Le parti auspicano di poter addivenire alla firma di un nuovo Accordo bilaterale di coproduzione cinematografica in sostituzione del precedente Accordo firmato tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese il 4 dicembre 2004, la cui validità è scaduta.

## 7. SCAMBI E COOPERAZIONE NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO

1. Le Parti favoriranno reciprocamente gli scambi nel settore radiofonico, televisivo e multimediale promuovendo la conclusione di accordi diretti di collaborazione fra i rispettivi organismi interessati, anche al fine di incoraggiare una migliore comprensione delle realtà di entrambi i Paesi.

## 8. SPORT E SCAMBI GIOVANILI

1. Le Parti favoriranno contatti tra le Organizzazioni responsabili dei programmi di scambi culturali giovanili.

2. Le Parti sosterranno lo stretto collegamento tra le organizzazioni sportive dei due Paesi, in particolare i rispettivi comitati Olimpici e Paralimpici, per promuovere lo sviluppo e la cooperazione nel campo dello sport.
3. Le Parti favoriranno la promozione e la partecipazione di propri rappresentanti ad eventi sportivi di richiamo che si svolgono nei rispettivi Paesi.
4. Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione Internazionale UNESCO contro il doping nello sport del 2005.

## 9. TURISMO

1. Le parti incoraggeranno il rafforzamento della collaborazione nel campo del turismo avendo cura di valorizzare anche il turismo enogastronomico e il turismo dei borghi, al fine di aumentare il flusso turistico tra i due Paesi in entrambe le direzioni. A tal fine le Parti incoraggeranno lo sviluppo di un turismo sostenibile e daranno impulso ad uno sviluppo equilibrato del turismo e del suo indotto, nonché dei settori umanistico, storico, artistico, archeologico e di zone paesaggistiche che favoriscano una più estesa conoscenza dei due popoli e dei due Paesi attraverso percorsi turistici alternativi.
2. Le Parti promuoveranno la cooperazione tra le rispettive autorità turistiche nazionali e incoraggeranno la cooperazione diretta tra gli operatori di settore e le altre istituzioni nel campo del turismo.
3. Al fine di preservare le destinazioni in ragione della loro capacità ricettive, nel rispetto dei principi di sostenibilità, le Parti incoraggiano l'uso di strumenti digitale nello sforzo di stagionalizzare e valorizzare itinerari e destinazioni turistiche di nicchia per promuovere la sostenibilità culturale, e proteggere l'unicità del patrimonio locale e valorizzare le specifiche offerte del territorio nei due Paesi.
4. Le Parti intendono rafforzare lo scambio di esperienze nel campo della formazione professionale e accademica sul turismo.  
  
Le Parti incoraggeranno lo scambio di esperienze nel campo della formazione sotto forma di cooperazione in progetti di formazione professionale
5. Le Parti intendono rafforzare lo scambio regolare di informazioni e dei dati statistici sui reciproci flussi turistici e favoriranno la partecipazione a fiere, mostre, seminari e altri eventi di promozione turistica che si svolgano nei rispettivi Paesi.
6. Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni sugli investimenti turistici, sulle opportunità di investimento e sulle politiche di incentivi in ciascuno dei due Paesi.
7. Le Parti promuoveranno scambi di visite anche tra professionisti del settore e di informazioni tra istituzioni turistiche e condivideranno esperienze di buone prassi.



## 10. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Protocollo non costituisce un trattato internazionale da cui possano derivare diritti o obblighi ai sensi del diritto internazionale.
2. Il presente Programma Esecutivo non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altre iniziative in esso non previste, preventivamente autorizzate dalle Amministrazioni competenti per il coordinamento del Programma stesso.
3. Le attività previste dal presente Programma si svolgeranno nel quadro degli Accordi Internazionali vigenti, nel rispetto delle legislazioni nazionali e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
4. Le parti convengono che, tutte le iniziative menzionate nel presente programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali e, per quanto riguarda l'Italia, in osservanza delle disposizioni nazionali in materia di immigrazione e di quelle derivanti dall'Accordo Schengen, per quanto riguarda la Cina in osservanza della legge sul controllo dell'ingresso e dell'uscita degli stranieri.


L'Allegato I costituisce parte integrante del presente Programma.

Il presente Programma è effettivo dal 1 gennaio 2024 fino alla firma di quello successivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2028,

Firmato a Pechino l'8 novembre 2024, in 2 originali, nelle lingue italiano e cinese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER LA PARTE ITALIANA

PER LA PARTE CINESE



## **Allegato I**

### Condizioni generali e finanziarie

#### 1. Scambi di visite

Gli scambi di visite previsti da questo Programma saranno regolati come segue:

1. La Parte inviante comunicherà alla Parte ricevente, attraverso i canali diplomatici, con almeno tre (3) mesi di anticipo, quanto segue:

- il nome e la nazionalità del candidato, che deve essere italiana o di un altro Paese dell'Unione Europea per coloro che si recano in Cina e cinese per coloro che si recano in Italia;
- il curriculum e la conoscenza di lingue straniere;
- Programma di visita, compresi gli argomenti del seminario e le istituzioni ospitanti, le persone di contatto;
- le date e la durata della visita.

2. La parte ricevente deve avvisare l'altra parte per via diplomatica almeno un mese prima della partenza della delegazione della parte inviante.

3. Le spese di viaggio internazionali di andata e ritorno sono a carico della Parte inviante. Le spese quali vitto, alloggio, trasporto, ecc. nell'altro Paese verranno determinate mediante negoziato tra due parti conformemente al principio di reciprocità.

#### 2. Cinema e spettacoli

Le spese concernenti l'organizzazione delle rassegne cinematografiche e degli spettacoli dal vivo verranno concordate, di volta in volta, tra le Parti in base alla normativa vigente, alle disponibilità finanziarie e alle modalità economicamente più vantaggiose per le Parti stesse.

Nel caso di Festival e scambi di gruppi di artisti e di altre collaborazioni nel settore dello spettacolo, salvo nei casi in cui il finanziamento sia stato preventivamente accordato, i gruppi interessanti sono tenuti al reperimento dei fondi necessari a coprire le spese di partecipazione agli eventi.

Tutte le iniziative che desiderano beneficiare del sostegno finanziario della Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura italiano dovranno ottenere il preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore.

### 3. Altre condizioni

Le Parti offriranno il trattamento più favorevole, compatibile con le rispettive legislazioni, alle persone o gruppi che si rechino nell'altro Paese per missioni o attività inquadrate nel presente Programma, tanto in ciò che si riferisce all'entrata, alla permanenza o all'uscita delle persone quanto all'importazione temporanea degli oggetti necessari al compimento della missione o dell'attività.

# 意大利共和国政府与中华人民共和国政府 2024—2028 年度文化合作执行计划

为发展中国和意大利的文化关系，中华人民共和国政府与意大利共和国政府（以下称双方）根据 1978 年 10 月 6 日在罗马签订的文化合作协定第 3 条，就 2024—2028 年度执行计划达成以下共识。

## 一、文化

（一）双方一致认可并高度评价中意文化合作协定为促进两国文化交流合作、推进中意文化关系深入发展所发挥的积极作用，并将在协定基础上继续为各单位参与项目合作、人员交流和专题研讨等相关活动提供支持。

合作项目的具体细节，包括活动安排、费用条款等，将遵照对等原则，通过相关机构达成的后续协议予以确定。

### 展览

（二）双方鼓励共同举办高水平的科技和文化展览。双方将推动此类展览在各自国家的多个城市进行巡展。举办展览的细节，包括费用条款等，将通过外交和政府途径，遵照对等原则，根据后续协议另行商定。

### 演出

（三）双方将促进两国音乐和歌剧机构之间的合作与交流，并为对方国家的乐团、艺术家和专业人员，尤其是业内青年人参加各自的文化活动提供便利。

双方将积极参加两国在音乐、舞蹈和戏剧等领域举办的

重要艺术节，以进一步巩固两国相关领域机构之间的合作。

### 当代艺术和设计

（四）在尊重著作权的前提下，双方鼓励利用数字技术促进各自艺术作品的推广，以增进相互了解。

（五）双方将进一步加强在设计、时尚、摄影等当代艺术领域的合作。

（六）双方鼓励并支持两国艺术机构合作，开展艺术家培训、专业进修、驻访交流等活动。具体事宜将遵照对等原则，通过相关机构达成的后续协议予以确定。

（七）双方将支持两国设计行业从业者之间的合作，促进该领域企业之间的合作，支持相关人员交流与培训项目。具体合作细节将遵照对等原则，根据后续协议另行商定。

### 文化产业

（八）双方鼓励加强文化产业领域合作，鼓励两国文化企业、行业组织之间开展合作，鼓励两国专业人才和技术人员之间进行交流。双方将支持为开展项目对接、商务洽谈等活动寻求合作伙伴的举措，支持两国企业、机构参与在两国举办的重要国际性产业展会。

### 图书馆

（九）双方鼓励两国图书馆、学术机构和文化机构通过交换信息和开放各自馆藏文献（包括数字格式文件）的方式增强相互了解，促进经验与服务的共享。

此外，双方还鼓励：

1. 开展技术与先进数字化系统的交流，以提升文化内容的触达率；

2. 实现两国目录操作系统和数据库的互联，创建一个文化与信息共享的门户网站；

3. 组织双方感兴趣的文化活动；

4. 组织关于图书馆藏书、服务运作和图书馆体系的信息宣传日活动，可借助网络研讨会和视频技术，以促进对两国文献遗产的认识；

5. 组织旨在介绍保护和利用书籍遗产活动的展览或回顾展示。

（十）在遵守各自国家法律法规的前提下，双方鼓励公立图书馆间交换馆藏图书和文献资料、复制品、微缩胶卷，亦可通过文档传输方式进行交换。

（十一）双方鼓励两国图书馆基于对等原则开展学术访问。

（十二）双方希望巩固在书籍保护、修复、编目、信息化、图书馆建设和书籍推广方面的合作，相关细节包括经济条件将通过外交渠道确定。

### 文化中心和文化机构

（十三）双方充分认识到文化中心为促进两国民众相互理解、便利文化活动组织和在对方国家组织汉语和意大利语教学方面所起到的重要作用。

（十四）双方重申有意在 2003 年 10 月签署的《中华人民共和国与意大利共和国关于互设文化中心谅解备忘录》的

基础上尽早签署互设文化中心协议。为此，双方重申将充分及灵活合作，力求达成一个适合双方国家利益的解决方案。

（十五）双方鼓励并支持中意两国的博物馆、美术馆、剧院等文化机构、艺术团体及重要艺术节之间开展交流与合作。

## 二、文化遗产

（一）双方将继续加强中国国家文物局和意大利文化部之间的交流合作，以促进对各自文化遗产的认识和保护，在下列领域加强合作：文物登录、文物保护、文物安全、打击文物走私、推动非法盗取文物的返还、文物的保存、修复、维护及相关培训、文物价值开发、文物展览。

（二）双方将修订并续签中国国家文物局与意大利文化部于2010年10月7日签署的《关于促进文化遗产保护合作的谅解备忘录》。

（三）双方将执行中国国家文物局与意大利文化部于2019年3月23日签署的《关于中意两国在联合国教科文组织世界遗产地之间开展缔结友好关系项目旨在推广、保护、了解、开发和利用世界遗产地的谅解备忘录》，在现有遗产地结好协议的基础上，推动杭州市与维罗纳市、云南红河哈尼梯田世界文化遗产管理委员会与朗格罗埃洛和蒙菲拉托葡萄园景观协会之间的合作。两国将在其他世界遗产地之间启动新的合作，推动苏州古典园林与威尼斯及其泻湖、颐和园与蒂沃利的埃斯特别墅之间缔结友好关系。

(四) 双方将执行中国国家文物局与意大利文化部于2019年3月23日签署的《关于防止文物盗窃、盗掘、非法进出境、过境和走私以及促进文物返还的谅解备忘录》。双方将在防止文物非法进出境、打击文物非法贩运合作、推动文物返还等领域开展合作。

(五) 双方鼓励联合开展文化遗产研究活动，支持向对方国家派出专业人员，开展符合双方现行法律法规的交流互动。

(六) 双方支持在以下方面开展合作：对各自文物保护法所承认的文化遗产进行保护、修复和维护、防灾减灾、绘制风险图以应对气候变化、数字化保护等，并鼓励开展专业培训项目，培训可以视频方式进行。

(七) 双方将积极开展博物馆与文化机构间合作。在本执行计划有效期内，双方鼓励共同举办高水平的文物展览，支持此类展览在各自国家的多个城市进行巡展。举办展览的细节，包括费用条款等，根据展览协议另行商定。

(八) 双方将推动两国专业人员互访、信息交流以及文博机构之间优秀案例和经验的交流。

(九) 双方鼓励在应用于文化遗产保护、保存、修复、文物安全的科技创新领域开展合作。

(十) 双方承诺根据各自国家的法律，并在遵守联合国教科文组织1970年《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》以及国际统一私法协会1995年《关于被盗或者非法出口文物的公约》所规定的义



务的基础上，通过预防、制止和补救措施，在打击非法贩卖文物领域开展合作。双方还承诺按照各自国家在水下考古领域的法律，并根据 2001 年联合国教科文组织《水下文化遗产保护公约》的精神，在保护水下文化遗产方面开展合作。

双方将特别关注合作履行联合国教科文组织 1972 年《保护世界文化和自然遗产公约》和 2003 年《保护非物质文化遗产公约》规定的义务。双方还承诺合作履行联合国教科文组织 2005 年《保护和促进文化表现形式多样性公约》规定的义务。

（十一）双方文化遗产主管机构将建立联合工作组，以开展上述合作。具体合作项目的内容、方式和费用等其他细节将遵照对等原则由双方另行商定。

### 三、档案

（一）双方鼓励加强对彼此档案文献遗产的理解，以促进两国间历史文化的认识。

（二）在遵守各自国家现行法律的前提下，双方鼓励各自档案机构通过交换科技出版物、缩微胶卷、文献影印件、数据库及法律文件等手段开展合作。档案领域的合作也可涉及双方在数字档案方面最佳实践的交流。

（三）根据对等原则，双方每年组织学术访问并进行信息交流。在遵守各自国家法律法规，特别是遵守知识产权和个人信息保护相关法律法规的前提下，鼓励开展合作项目，共享可用档案资源和科技参考资料（包括数字格式）。

#### 四、出版

(一) 双方鼓励翻译出版两国具有较高价值的古典、当代作品，这将有助于更好地相互了解两国的文学、科学、社会学和艺术。

(二) 双方鼓励并加强在信息和出版领域的合作，特别是鼓励签署该领域的合作协议和计划，包括签署图书展会之间的合作计划。

(三) 双方鼓励加强中意两国在数字出版领域的交流与合作。

(四) 意方告知可以向将意大利书籍翻译成外文的译者提供下列奖项和资助：

1. “国家翻译奖”：由意大利总统支持，意大利文化部图书馆事务和著作权总司颁发，对象是外国翻译者和出版商。

2. 对于推广意大利图书的外国出版商，意大利外交与国际合作部公共和文化外交总司将颁发奖金或给予经费支持，资助内容包括文学和科技作品翻译及电影短片、长片、大众电视节目的翻译、配音和配字幕等。有关申请应通过意大利外交机构提交。

(五) 中方可通过中国政府设立的“中国图书对外推广计划”“经典中国国际出版工程”“中国当代作品翻译工程”和其他政府资助项目，向将中文图书和影视作品翻译成意大利文的出版社和影视机构提供翻译资助或出版、发行资助。

## 五、 版权和相关权利

(一) 双方承诺在版权及相关权利保护领域开展双边合作，并通过各自的主管部门打击侵犯版权的行为，特别是在数字领域的侵权行为。中方负责版权的部门是国家版权局。意方负责版权的是文化部图书馆事务和著作权总司，以及总理府新闻出版局。

## 六、 电影

(一) 双方鼓励组织能够代表两国电影文化的演出和活动。在对等原则下，双方鼓励举办有国际影响的电影节、影展和研讨会，推广两国的电影艺术。

(二) 双方希望签署新的关于合作摄制影片的协议，以替代中华人民共和国和意大利共和国于2004年12月4日签署的《中意两国政府关于合作摄制影片的协议》，该协议已过有效期。

## 七、 广播电视领域的信息交流与合作

(一) 双方鼓励两国相关领域机构间直接签署合作协议，以促进广播、电视和多媒体领域的交流，增进对对方国家现实情况的了解。

## 八、体育和青年交流

(一) 双方鼓励两国负责青年文化交流的机构保持联系。

(二) 双方支持两国体育组织，特别是各自奥委会和残奥委会密切联系，促进体育领域的发展与合作。

(三) 双方鼓励各自国家代表参加在对方国家举办的重大体育赛事。

(四) 双方将遵守联合国教科文组织 2005 年通过的《反对在体育运动中使用兴奋剂国际公约》的规定。

## 九、旅游

(一) 双方鼓励加强旅游领域合作，注重推广美食与葡萄酒旅游及乡村旅游，以增加两国间双向旅游往来。为此，双方鼓励旅游业可持续发展，推动旅游及相关产业以及人文、历史、艺术、考古和自然景区等均衡发展，通过替代性旅游路线，深化两国人民的相互了解。

(二) 双方愿加强旅游主管部门之间合作，并鼓励旅游业从业者与旅游领域其他机构直接合作。

(三) 为保护旅游目的地的接待能力，根据可持续发展的原则，双方鼓励通过数字赋能，发掘旅游目的地淡季市场潜力，开发小众旅游目的地新产品和新路线，促进文化可持续发展、保护地方独特遗产，重点推广两国特色旅游产品。

(四) 双方愿加强在旅游业职业与学术培训方面的经验交流，并鼓励通过职业培训项目合作等形式，交流培训领域经验。

(五) 双方同意定期交换游客流量等旅游统计数据和信息，并鼓励参加在对方国家举办的旅游行业展会、展览、研讨会以及其他旅游推广活动。

(六) 双方鼓励两国就旅游投资、投资机会和激励政策交流信息。

(七) 双方还鼓励旅游业内人士互访以及旅游机构之间开展信息交流，分享优秀实践经验。

## 十、通则

(一) 本执行计划不是一项国际条约，不为双方创设国际法上的权利和义务。

(二) 本执行计划不排除协商本计划的双方授权部门对某些未预见的活动通过外交途径进行协商的可能性。

(三) 本执行计划中规定的活动将在现行国际公约框架内举行，同时遵守两国法律并履行意大利作为欧盟成员国所承担的义务。

(四) 双方同意在各自年度财政预算允许的前提下，中国依据外国人入境出境管理办法，意大利依据本国移民法规定及申根协议规定实施本计划涉及的所有项目。

附件一是本计划不可分割的部分。

本计划有效期自 2024 年 11 月 8 日起至新的执行计划签署之日，但不超过 2028 年 12 月 31 日。

本计划于 2024 年 11 月 8 日在北京签订，一式两份，分别以中文和意大利文写成，两种文本具有同等效力。


意大利共和国政府

代 表



中华人民共和国政府

代 表



## 附件一 总则和经济条件

### 一、访问交流

本计划中包含的访问交流活动将按下述方式实施：

(一)派遣方应至少提前3个月通过外交途径向接待方提供如下信息：

1. 拟派遣人员的姓名、国籍，前往中国的人员须为意大利国籍或欧盟国家国籍，前往意大利的人员须为中国国籍；
2. 个人简历、外语掌握情况；
3. 访问计划，包括各研讨会题目和接待方机构、联系人；
4. 访问日期和停留时间。

(二)接待方应至少在派遣方代表团出发前一个月通过外交渠道通报对方。

(三)派遣方负担国际往返旅费。在对方国家的食宿交通等费用由双方根据对等原则协商确定。

### 二、电影和演出

组织演出、电影展映活动的有关费用将由双方根据各自的经济能力和最优分摊方案，在符合现行法规的前提下一事一议。

参加艺术节、艺术团交流以及其他演出合作时，除非提前达成费用分摊协议，有关团体应承担参加活动所需的相关费用。

所有希望由意大利文化部艺术演出司提供资金的演出活动必须事先得到相关行业咨询委员会的赞同意见。

### 三、其他条件

在符合本国法律的前提下，协议双方将对本计划确定的因公赴对方国家访问的人员和团组提供最优惠待遇，包括人员入境、停留和出境，也包括相关活动所需物品的临时入境。